

COMUNE DI ORISTANO

PROVINCIA DI ORISTANO

CONVENZIONE

Per l'inserimento di minori presso la Comunità di Accoglienza "Terra Nostra" con sede a Sanluri

L'anno 2021, il giorno _____ del mese di _____

TRA

IL COMUNE DI ORISTANO - C.F. N. 00052090958, nella persona del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza, _____, la quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Oristano

E

La Mi Innamoravo di tutto Società Cooperativa Sociale con Sede Legale in Sanluri (VS) 09025 in Via Massimo D'Azeglio n. 5, Partita Iva – Codice Fiscale 03417160920, nella persona del Legale Rappresentante, dott.ssa _____ nata a Cagliari il _____ codice fiscale _____;

PREMESSO

Che il Comune di Oristano, ha stabilito di avvalersi della collaborazione della della Mi Innamoravo di tutto Società Cooperativa Sociale, che gestisce la comunità di accoglienza per minori "Terra Nostra" ubicata a Sanluri 09025 (VS) in Via Massimo D'Azeglio N. 5, per l'attuazione del Servizio socio-assistenziale di tipo residenziale rivolto a N. 1 minore in particolari condizioni di bisogno, le cui finalità sono conformi agli obiettivi della Legge Regionale n. 23/2005 nonché agli indirizzi della Regione Sardegna;

Che la struttura è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, autorizzata al funzionamento con SUAP 1488 prot. N. 757 del 23.01.2013.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1)

- Il Comune di Oristano, di seguito denominato "Comune", stabilisce un rapporto di collaborazione con la Mi Innamoravo di tutto Società Cooperativa Sociale di seguito denominata Soc. Coop. Sociale, per l'erogazione di servizi continuativi a carattere residenziale in favore dei minori che saranno inseriti con provvedimento del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza del Comune di Oristano.

ART. 2)

– La Soc. Coop. Sociale si impegna ad ospitare i minori che verranno inseriti dal Comune di Oristano in regime residenziale, garantendo un intervento di sostegno educativo che comprenda oltre che il supporto nello sviluppo delle abilità sociali, un sostegno didattico ed il coinvolgimento in attività ludico-ricreative.

ART. 3)

– La Soc. Coop. Sociale, nel rispetto degli standard individuati dal Regolamento di attuazione della L.R. 23/2005, garantisce, inoltre, la presenza di un numero adeguato di educatori qualificati;

ART. 4)

– Quale corrispettivo del servizio reso il Comune riconosce la retta giornaliera di Euro 85,00 più Iva al 5%, per un importo presunto pari a € _____.

ART. 5)

– Il Comune provvede al pagamento delle rette dovute mensilmente dietro presentazione di idoneo documento valido ai fini fiscali dal quale deve risultare la data di ingresso e le presenze giornaliere del mese relativo. I pagamenti relativi al presente contratto verranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Oristano sul conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi agli appalti/commesse pubbliche, acceso dalla Ditta per gli effetti dell'art. 3 della L. 13/09/2010, n. 136, presso-----.

Qualora l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti non assolvano agli obblighi previsti dalla suddetta legge n. 136/2010, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8, art. 3 della medesima legge. L'Ente appaltante verificherà, con opportuni interventi di controllo, l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 6)

– La Soc. Coop. Sociale è obbligata a stipulare, a favore degli assistiti, idonea assicurazione per danni da responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 del Codice civile.

ART. 7)

– Il Comune di residenza degli utenti che sottoscrive la presente convenzione, attraverso il proprio Servizio sociale, deve effettuare periodiche visite alla comunità e verificare le condizioni generali dell'utente e le prestazioni socio assistenziali erogate.

ART. 8)

– La Soc. Coop. Sociale deve inoltrare una relazione mensile individuale per ciascun minore; detto aggiornamento dovrà porre in luce gli interventi effettuati sul minore in base a quanto stabilito dall'art. 2, e qualsiasi ulteriore intervento si ritenga effettuare.

Art. 9)

La Soc. Coop. Sociale dichiara di essere a conoscenza che avrà l'obbligo di osservare tutte le norme previste nel Codice di Comportamento approvato dal Comune di Oristano con deliberazione della G.C. n°6 del 21/01/2021 e del Piano Anticorruzione 2020/2021 approvato con delibera G.C. n. 8 del 22/01/2020, entrambi pubblicati e rinvenibili nel sito istituzionale del Comune di Oristano nella sezione Amministrazione Trasparente".

La Soc. Coop. Sociale dichiara inoltre di essere a conoscenza che avrà l'obbligo di rispettare il Patto di Integrità che si allega al presente atto.

ART. 10)

– In caso di violazione delle norme della L.R. 23/2005 e del relativo regolamento di attuazione o di gravi inadempienze anche di uno solo degli obblighi a carico dell'Ente previste dalla presente convenzione il Comune, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

La convenzione può essere altresì risolta ai sensi del citato art. 1456 nel caso di violazione delle norme poste a tutela del minore e si procederà a segnalare all'autorità competente.

ART. 11)

– La presente convenzione decorre dal ----- al 31/12/2021 salvo provvedimento di revoca, può essere rinnovata per un ulteriore periodo e sarà valida per tutti gli utenti che potranno essere inseriti agli stessi patti e condizioni della presente.

ART. 12)

– Nel caso si venissero a creare gravi situazioni tali da compromettere la permanenza dei minori in Comunità e la prosecuzione del progetto educativo, la Soc. Coop. Sociale informa nell'immediato della situazione il Comune, in ogni caso, da un esame congiunto, tra il Servizio Sociale professionale e la comunità, si optasse per lo spostamento del minore, si dovrà concedere tempo massimo di 15 giorni e individuare una nuova struttura di accoglienza dando comunicazione alle autorità competenti anche in caso di allontanamento volontario, quindi, dare effetto alla risoluzione della presente convenzione. La mancata liquidazione delle quote mensili previste, pattuite all'art. 5 della presente convenzione, è presupposto per la valutazione dell'eventuale dimissione del minore dalla Comunità.

ART. 13)

– Ai sensi della normativa vigente in materia di “Trattamento dei dati personali” il Comune, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti e delle rispettive famiglie, designa la Soc. Coop. Sociale quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà. La Soc. Coop. Sociale procederà al trattamento dei dati adottando opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Art. 14)

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'operatore economico aggiudicatario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione della Convenzione medesima. **Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni** dalla data di stipulazione della presente Convenzione, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

ART. 15)

Si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi del D.P.R.131/1986.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle norme del Codice Civile vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI ORISTANO

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza

PER La Soc. Coop. Sociale “Mi Innamoravo di tutto”
Il Rappresentante legale